

Bruxelles, 10 ottobre 2018
(OR. en)

12841/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0347 (NLE)**

PECHE 382

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 9 ottobre 2018 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 676 final |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 676 final.

All.: COM(2018) 676 final



Bruxelles, 9.10.2018
COM(2018) 676 final

2018/0347 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine.

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) fornisce ogni due anni un esame dello stato biologico degli stock di acque profonde. Il parere più recente del CIEM è stato pubblicato il 7 giugno 2018¹. Dal parere del CIEM emerge che la pressione di pesca esercitata su taluni stock di acque profonde è ancora troppo elevata e che, per garantire la sostenibilità di tali stock, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Tale esame fornisce le basi per fissare le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde conformemente ai principi enunciati all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale il processo decisionale nell'ambito della politica comune della pesca deve essere basato, tra l'altro, su pareri scientifici.

Contesto generale

A partire dal 2003, la pesca di specie di acque profonde è regolamentata dall'Unione europea in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di capacità di pesca massima che può essere esercitata nell'Atlantico nord-orientale. Per il 2017 e il 2018 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio che stabilisce, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde².

La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce un approccio precauzionale alla gestione della pesca (quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8)) e precisa che la politica comune della pesca è volta a ripristinare e mantenere gli stock ittici a livelli atti a garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY). A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde devono essere inoltre conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici"). In particolare, è necessario usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. I TAC proposti sono inoltre

¹ <http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-Advice.aspx>

² Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

conformi agli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, confermati da successive risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni 61/105 del 2007, 64/72 del 2009 e, più recentemente, 70/235 del 2015).

Nonostante alcuni stock di acque profonde siano sfruttati da altre nazioni che praticano la pesca, in particolare Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Russia e Marocco, e nonostante sia necessario convenire misure di gestione armonizzate con tali paesi, oppure, per gli stock presenti in acque internazionali, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), occorrono misure unilaterali da applicare alle navi dell'Unione europea fino alla conclusione di tali accordi.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite dal regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2018. Inoltre le condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente esaminando una proposta relativa a un piano pluriennale per le acque occidentali che potrebbe includere alcuni degli stock oggetto del presente regolamento.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile, in particolare al regolamento (UE) 2016/2336 che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure "relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione di tali possibilità e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Pertanto la presente proposta stabilisce, mediante un regolamento del Consiglio, i limiti di cattura per le flotte pescherecce dell'Unione relativamente alle specie di acque profonde commercialmente più importanti nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a livelli sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tra le regioni o gli operatori le possibilità di pesca che non sono soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, in linea con l'articolo 16, paragrafo 7, e con i criteri definiti all'articolo 17. Gli Stati membri godono dunque di un certo margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta è stata elaborata sulla base dei principi e degli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019³, in cui la Commissione spiegava le proprie opinioni e intenzioni in merito alle sue proposte di possibilità di pesca per tutti gli stock per il 2019 e, se pertinente, per il 2020. Nel contesto di tale comunicazione, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione con le parti interessate, la società civile, gli Stati membri e il grande pubblico⁴.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I dati disponibili relativi agli stock oggetto della presente proposta non consentono agli esperti di valutarne pienamente lo stato, né in termini di entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Le ragioni sono molteplici: queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita assai lenta, per cui risulta estremamente difficile strutturare lo stock in classi di età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock sono ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici. Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di distribuzione. Talvolta le attività di pesca si concentrano solo parzialmente su queste specie e in alcuni casi sono relativamente recenti.

I limiti di cattura proposti sono conformi ai principi stabiliti nella summenzionata comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019, che illustra la posizione della Commissione in merito alle modalità di fissazione delle possibilità di pesca. Tali norme sono state seguite nell'elaborazione della presente proposta con riguardo ai TAC. La proposta contiene gli elementi indicati in appresso.

- Ove pertinente, essa tiene conto dell'obbligo di sbarco.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla situazione attuale della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2019 (COM(2018) 452 final).

⁴ https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_it

- Per il pesce sciabola nero nella zona COPACE la proposta prevede una delega per il Portogallo in quanto unico titolare del TAC.
- Rispetto al regolamento del Consiglio per il 2017 e il 2018⁵ non dovrebbe essere fissato un TAC per il pesce sciabola nero nelle sottozone CIEM 1-4 (Mare del Nord e Skagerrak) a causa del modesto tasso di utilizzo del contingente e dell'assenza di attività di pesca mirate.
- Rispetto al regolamento del Consiglio per il 2017 e il 2018, in base ai pareri scientifici non dovrebbero essere fissati TAC per il granatiere di roccia nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4 (Mare del Nord) e per la musdea bianca nelle sottozone CIEM da 1a 10, 12 e 14. Secondo il parere del CIEM la soppressione dei TAC non comporterebbe alcun rischio, o comporterebbe soltanto un rischio minimo, di sfruttamento non sostenibile.
- Se si dispone di pareri scientifici indicativi fondati su un'analisi qualitativa delle informazioni disponibili (anche se queste ultime sono incomplete o comportano un giudizio di esperti), è opportuno che tali pareri fungano da base per le decisioni relative ai TAC. La proposta prevede pertanto due aumenti dei TAC per il 2019 con un rinnovo per il 2020, sei riduzioni dei TAC per il 2019 con un rinnovo per il 2020 e un TAC per il quale è proposta una riduzione sia nel 2019 che nel 2020.
- Tenuto conto del parere del CIEM a favore di una diminuzione delle possibilità di pesca, nonché dell'elevato grado di utilizzo del contingente e dell'introduzione dell'obbligo di sbarco nel 2019, è opportuno che il TAC per i berici nell'Atlantico nord-orientale sia limitato alle catture accessorie.
- Per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 (acque nord-occidentali e golfo di Biscaglia) il CIEM raccomanda l'assenza di catture per il 2019 e il 2020 in quanto lo stock risulta depauperato. Poiché le catture accessorie sono inevitabili, è opportuno stabilire un TAC unicamente per le catture accessorie.
- Il CIEM non ha formulato pareri per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per il 2020. La proposta comprende un TAC per il 2020; tuttavia, una volta ricevuto il parere del CIEM per il 2020 la Commissione valuterà l'opportunità di modificare la proposta per il 2020 in funzione del parere del CIEM.
- Le misure per gli squali di acque profonde saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva dello stesso. Il parere scientifico per gli squali di acque profonde sarà formulato il 5 ottobre 2018.
- La pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesce specchio atlantico dovrebbero continuare a essere vietati. Lo stock risulta depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM fa osservare che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta dal 2010.

⁵ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
- (5) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio² ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nelle regioni contemplate dal presente regolamento, tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate a partire dal 1° gennaio 2019. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Tuttavia, specifiche esenzioni dall'obbligo di sbarco sono concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili per un periodo iniziale massimo di tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, intesi ad attuare l'obbligo di sbarco.
- (8) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori³, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (9) Tenuto conto del parere del CIEM a favore di una diminuzione delle possibilità di pesca, nonché dell'elevato grado di utilizzo del contingente e dell'introduzione dell'obbligo di sbarco nel 2019, è opportuno che il TAC per i berici nelle sottozone da

² Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

³ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

- 3 a 10, 12 e 14 (Mare del Nord, acque nord-occidentali e sud-occidentali) sia limitato alle catture accessorie.
- (10) Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate effettuate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vengano svolte attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea per quanto riguarda le specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone in cui attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee per quanto riguarda le specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico. Il fatto che il granatiere berglax sia considerato una cattura accessoria unicamente del granatiere di roccia e appartenga allo stesso TAC consentirà di evitare dichiarazioni erronee.
 - (11) In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 (acque nord-occidentali) continui ad essere limitato alle catture accessorie.
 - (12) L'occhialone è catturato nelle zone pertinenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Dato che i dati CIEM per tali sottozone adiacenti sono incompleti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9. Tuttavia, per garantire che le decisioni di gestione siano conformi alle migliori pratiche disponibili, sono state adottate disposizioni per la comunicazione dei dati relativi a tali sottozone adiacenti.
 - (13) Il CIEM non ha formulato pareri per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per il 2020. Tuttavia dovrebbero essere stabilite possibilità di pesca per il 2019 e il 2020. Una volta ricevuto il parere scientifico per il 2020 potrebbe essere necessario modificare di conseguenza le possibilità di pesca stabilite dal regolamento.
 - (14) Per il pesce sciabola nero nelle sottozone CIEM 1-4 (Mare del Nord e Skagerrak) non dovrebbe più essere stabilito un TAC a causa del modesto tasso di utilizzo del contingente e dell'assenza di attività di pesca mirate.
 - (15) In base ai pareri scientifici non dovrebbero più essere fissati TAC per il granatiere di roccia nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4 (Mare del Nord) e per la musdea bianca nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Secondo il parere del CIEM l'assenza di TAC non comporterebbe alcun rischio, o comporterebbe soltanto un rischio minimo, di sfruttamento non sostenibile.
 - (16) Il CIEM raccomanda inoltre che non vengano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. È opportuno vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nord-orientale le

navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.

- (17) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
 - a) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock ogni anno;
 - b) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
 - c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
 - d) "valutazione analitica": valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
 - a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

⁴ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- b) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵.

Articolo 3

TAC e loro ripartizione

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 è stabilito dal Portogallo.
2. Il TAC stabilito dal Portogallo:
 - a) è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consente:
 - i) se si dispone di una valutazione analitica, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi; oppure
 - ii) se la valutazione analitica non è disponibile o è incompleta, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione del presente regolamento il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) il TAC adottato;
 - b) i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;
 - c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità del TAC adottato al paragrafo 2.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

⁵ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁶;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403⁷;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
 3. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
 4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
 - a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
 - b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 7

Divieti

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente